

Codice A1702A

D.D. 29 gennaio 2018, n. 132

Azienda faunistico-venatoria "Navette liguri" (CN). Rinnovo della Concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004, e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 356 del 10.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "Navette Liguri", di complessivi ha 534, ubicata nel territorio della zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore della società "Amici di Sant'Uberto" nella persona del Sig. MANFREDI Manfredo legale rappresentante, fino al 31.1.2003;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 26 del 7.02.2003 con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2012;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 60 del 31.01.2012 con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 646 del 25.07.2013 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Manfredi Giovanni Gino a legale rappresentante della società "Amici di Sant'Uberto" intestataria della concessione;

vista l'istanza in data 27.10.2017 del Sig. MANFREDI Giovanni Gino legale rappresentante della società semplice "Amici di Sant'Uberto" con sede in Imperia via XX settembre 35 concessionaria della suddetta azienda, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione;

preso atto della dichiarazione resa che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificata nello stato di fatto dell'azienda faunistico-venatoria;

preso atto delle deliberazioni delle Giunte comunali dei Comuni di Mendatica n. 95 del 15.10.2011, Carpasio n. 53 del 10.06.2010, Montegrosso Pian Latte n. 30 del 06.03.2017, Cosio D'Arroscia n. 35 del 11.08.2017, Pornassio n. 4 del 17.07.2017 dalle quali risulta che sono stati concessi in uso all'azienda faunistico-venatoria i terreni di proprietà degli stessi;

preso atto che le concessioni in uso dei terreni, da parte dei Comuni di Mendatica e di Carpasio hanno una scadenza rispettivamente del 15.10.2020 e 31.12.2020;

constatato che l'azienda faunistico-venatoria "Navette Liguri" è interamente compresa nel territorio della ZSC IT1160057 "Alta Valle Pesio e Tanaro" individuata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000;

considerato che in data 27 ottobre 2017 è pervenuta al Parco Alpi Marittime l'istanza del Concessionario per l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza;

vista la comunicazione del Settore prot. n. 42221/A1702A inviata al concessionario in data 29.11.2017 di sospensione del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria in attesa della conclusione del procedimento di valutazione d'incidenza;

vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 22 dicembre 2017 delle Aree protette Alpi Marittime che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Navette Liguri" giudizio positivo di Valutazione d'incidenza con validità di sei anni e a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e i disposti delle misure di conservazione sito-specifiche per la ZSC IT1160057 "Alta Valle Pesio e Tanaro" approvate con DGR 21-4635 del 06/02/2017, nonché le ulteriori prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Navette Liguri" ubicata nel territorio faunistico delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore della società semplice "Amici di Sant'Uberto" nella persona del Sig. MANFREDI Giovanni Gino legale rappresentante fino al 31.01.2021 attesa la scadenza degli atti di concessione dei Comuni di Mendatica e di Carpasio;

vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41 - 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031";

attestato, secondo quanto previsto del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

determina

di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Navette Liguri" di complessivi ha 534, ubicata nel territorio faunistico delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore della società semplice "Amici di Sant'Uberto" nella persona del Sig. MANFREDI Giovanni Gino, legale rappresentante, fino al 31.01.2021.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 356 del 10.12.1998.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e dei disposti delle misure di conservazione sito-specifiche per la ZSC IT1160057 "Alta Valle Pesio e Tanaro" approvate con DGR 21-4635 del 06/02/2017 nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale n. 689 del 22 dicembre 2017 delle Aree protette Alpi Marittime che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà trasmessa al legale rappresentante e alla Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Paolo BALOCCO